

un momento in cui si vide necessario il rinnovamento amministrativo in tutto il regno, nelle provincie, nei comuni, nella pubblica sicurezza e così anche nelle Opere pie.

La legge non rispose ai postulati della Reale Commissione di inchiesta, fu portata con un criterio informativo unico, ma le discussioni e le esigenze parlamentari la svisarono. Si diedero regole assolute facendo seguire le eccezioni; prevalse in tutto un concetto di diffidenza e di dubbi verso gli amministratori, si fece per i birbanti e doveva essere invece per gli uomini onesti. Fecero impressione le spese patrimoniali che si rilevarono dal 40 al 50 per cento e si credette rimediare coi raggruppamenti e coi concentramenti, disgraziatamente però si ignorava che tali spese non rappresentavano un eccesso nella retribuzione del lavoro, ma bensì in massima parte le enormi imposte che le Opere pie devono pagare e che rappresentano sino al 25 per cento.

Si venne al criterio del concentramento, si sancirono minacce di multe e di pene; ma non si raggiunse il fine, si vede il risultato meschino perchè la maggior parte delle Istituzioni sfuggirono per le eccezioni. Di fronte a ciò i Congressi passati proposero delle modificazioni e delle riforme e dimostrarono che la legge del 1890 non aveva risposto allo scopo e non era quella che doveva governare le Opere pie.

Gli amministratori dicono che hanno coscienza dei loro doveri, desiderano che la legge accenni a linee generali amministrative ma non discenda a troppi formalismi ed a minuti dettagli. Si volevano diminuire le spese di amministrazione, ma si ottenne l'effetto contrario, perchè molte Istituzioni per ottemperare a tutte le prescrizioni ed ai moduli della legge e dei regolamenti relativi dovettero sobbarcarsi spese di impiegati che fino allora avevano evitate, con una amministrazione più semplice ed anche più chiara.

Non presenterà pertanto un progetto di riforma, ma invita il Congresso a venire ad una affermazione di principii. Egli vorrebbe che si stabilisse:

1° Che si debba avere una legge generale piana, di pochi articoli, facile a comprendersi e ad eseguirsi.

2° Che i raggruppamenti ed i concentramenti di istituzioni sieno fatti con criteri bene studiati e le diverse forme di beneficenza sieno regolate da leggi speciali.